



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Risvolti normativi e operativi dell'individuazione del titolare effettivo come persona politicamente esposta

Ambra Mezzoli

Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

9 luglio 2025





Agenda

1. Note di contesto
2. Individuazione diretta e indiretta
3. Propagazione del rischio
4. Adeguata verifica rafforzata
5. Monitoraggio
6. Conservazione
7. Conseguenze in caso di non conformità





Agenda

1. Note di contesto

2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP
3. Adeguata verifica rafforzata
4. Monitoraggio
5. Conservazione
6. Conseguenze in caso di non conformità



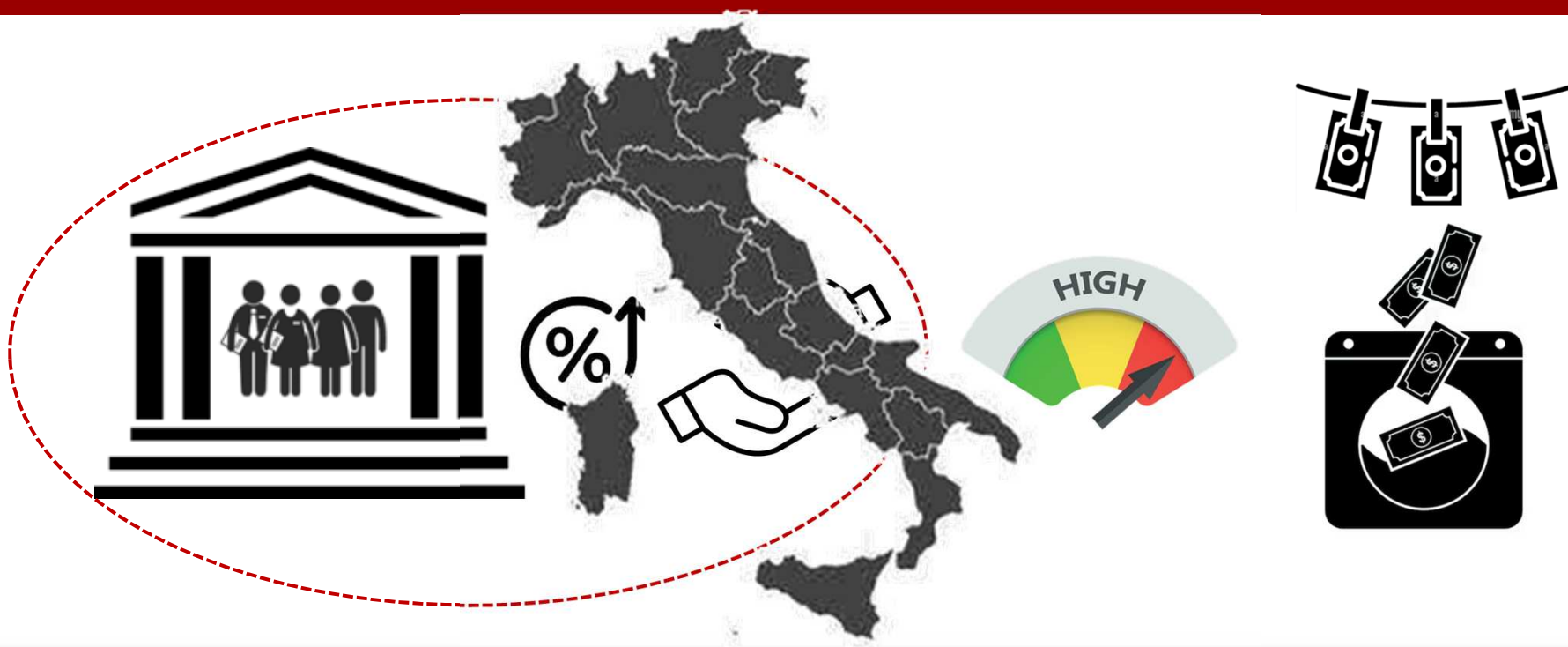


**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

1. Note di contesto





1. Note di contesto

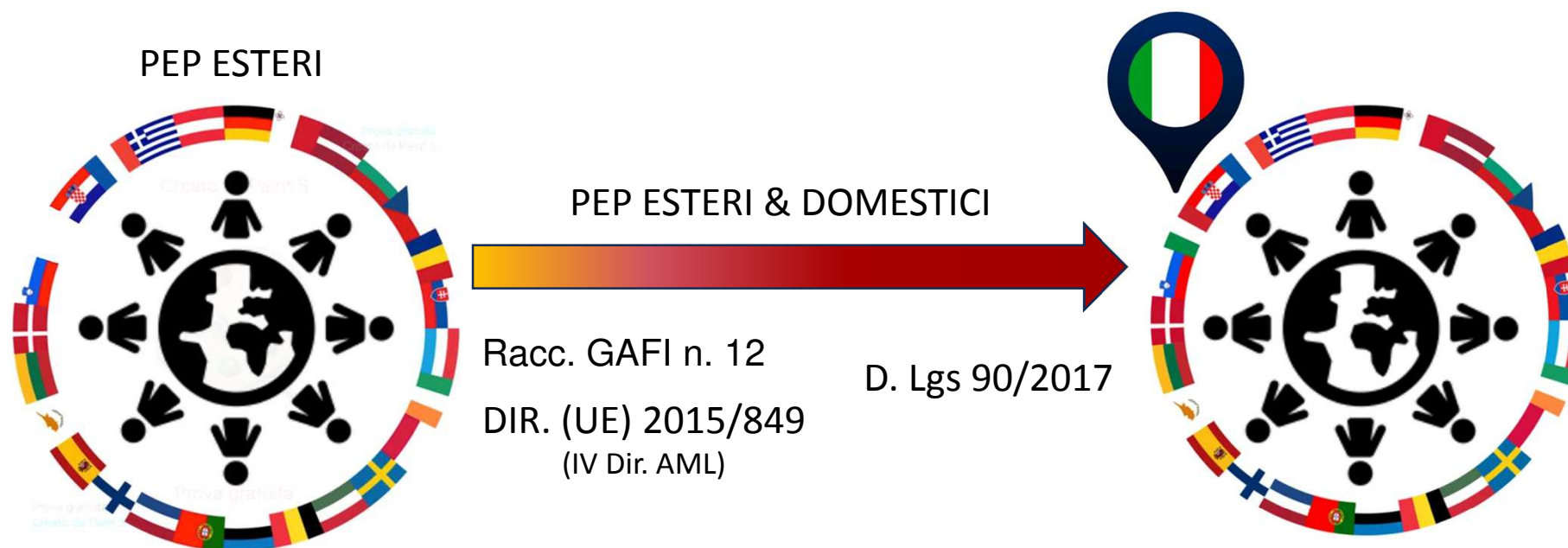
DIR. (UE) 2015/849
(IV Dir. AML)

Considerando n. 32

*I rapporti con PEP «soprattutto con riferimento a persone che provengono da Paesi in cui la corruzione è un fenomeno diffuso, possono esporre in modo particolare il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di **prestare particolare attenzione** a tali persone e di **applicare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale o all'estero** e nei confronti di alti funzionari in organizzazioni internazionali».*



1. Note di contesto





1. Note di contesto

DIR. (UE) 2015/849
(IV Dir. AML)

Considerando n. 33

«Gli *obblighi* relativi alle persone politicamente esposte hanno **natura preventiva** e non penale, e *non dovrebbero essere interpretati come volti a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni previste dal GAFI*»



1. Note di contesto

Criticità riscontrate a esito delle attività di controllo svolte sui soggetti obbligati:

- sistemi di governo e controllo inadeguati a presidiare il rischio di riciclaggio;
- l'utilizzo incompleto o non accorto delle fonti informative;
- adozione di approccio meramente formale e non approfondito nella relazione con il cliente;
- eccessiva burocratizzazione degli adempimenti di adeguata verifica con conseguente affidamento quasi esclusivo a informazioni comunicate dal potenziale cliente/cliente interessato;
- valutazioni approssimative/assenti;
- impatto operativo dell'ampliamento dell'universo PEP: scarsa attenzione a familiari e stretti legami e alla propagazione;
- monitoraggio poco attento rispetto all'evoluzione della posizione del cliente.



1. Note di contesto

Regole Tecniche

ex art. 11, co. 2 del d.lgs.

231/2007

applicate dagli Iscritti
all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili





Agenda

1. Note di contesto

2. Individuazione e profilatura della PEP

a) Propagazione del rischio

b) Profilatura della PEP

3. Adeguata verifica rafforzata

4. Monitoraggio

5. Conservazione

6. Conseguenze in caso di non conformità





2. Individuazione e profilatura della PEP

PEP (Primario)



D. Lgs. 231/2007 art. 1
co.2 lett. dd) n. 1)

- **occupano**;
- hanno **cessato di occupare** da meno di un anno

importanti cariche pubbliche
nell'Unione / livello internazionale
(v. slide 12)





2. Individuazione e profilatura della PEP

D. Lgs.
231/2007 art. 1
co.2 lett. ad)

- 1) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente della Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 2) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 3) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 4) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 5) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 6) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 7) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 8) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 9) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.





2. Individuazione e profilatura della PEP



PEP (Secondario)



D. Lgs. 231/2007 art. 1,
co.2, lett. dd), n. 2) e 3),
3.1) e 3.2)

Stretti familiari



genitori; coniuge/convivente more uxorio o
istituti assimilabili; figli e i loro coniugi/
conviventi more uxorio o istituti assimilabili

Stretti legami



persone che

- detengono, congiuntamente alla PEP, la
titolarità effettiva di enti giuridici/ trust/ istituti
giuridici affini; (v. slide 14 e 15)
- intrattengono con la PEP stretti rapporti
d'affari; (v. slide 16)
- detengono solo formalmente il controllo
totalitario di un'entità notoriamente costituita,
di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP
(v. slide 17)



2. Individuazione e profilatura della PEP



- a. Persone che **detengono, congiuntamente alla PEP, la titolarità effettiva** di enti giuridici/ trust/ istituti giuridici affini



Titolarità effettiva congiunta

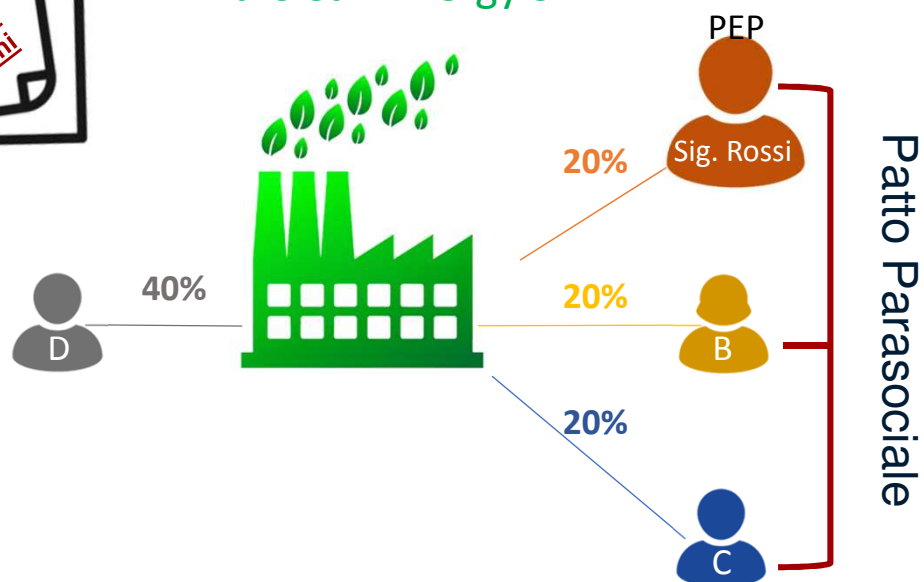
più persone fisiche sono titolari di quote ma nessuno di loro, singolarmente, supera il 25% del capitale sociale, ma, considerati collettivamente, esercitano un controllo effettivo dell'entità (es. in forza di un patto parasociale).



2. Individuazione e profilatura della PEP



Alfa Clean Energy Srl



Titolarità effettiva congiunta





2. Individuazione e profilatura della PEP



- b. Persone che *intrattengono con la PEP* **stretti rapporti d'affari**



Relazioni commerciali significativi che a fronte di fiducia e stretta collaborazione specifica possono determinare la crescita, il successo di un'impresa, offrendo diversi vantaggi (es. accesso a nuovi mercati; disposizione di know how strategico; l'acquisizione di appalti; etc.)





2. Individuazione e profilatura della PEP



- c. Persone che **detengono solo formalmente il controllo totalitario** di un'entità **notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP**



La PEP, per evitare controlli o per motivi di riservatezza, si avvale di persone di fiducia (prestanome) cui vengono intestate, per es. quote societarie; conti bancari; fondi anche fiduciari etc., ma è la PEP stessa a beneficiare dei frutti derivanti dalla gestione delle entità/ rapporti.



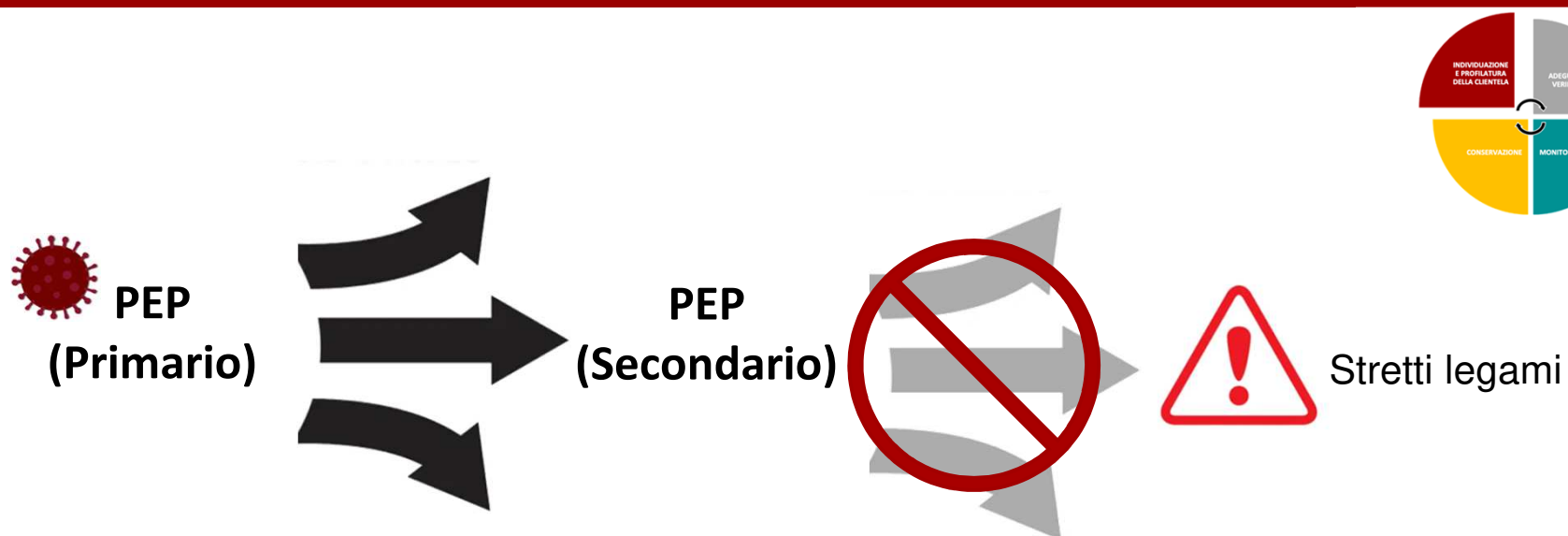
Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio**
 - b) Profilatura della PEP
3. Adeguata verifica rafforzata
4. Monitoraggio
5. Conservazione
6. Conseguenze in caso di non conformità





2.a) Propagazione del rischio





2.a) Propagazione del rischio



Sig. Rossi

fino al 30/04/2025: Direttore Generale di
società partecipata da Stato/Regione

**PEP
(Primario)**

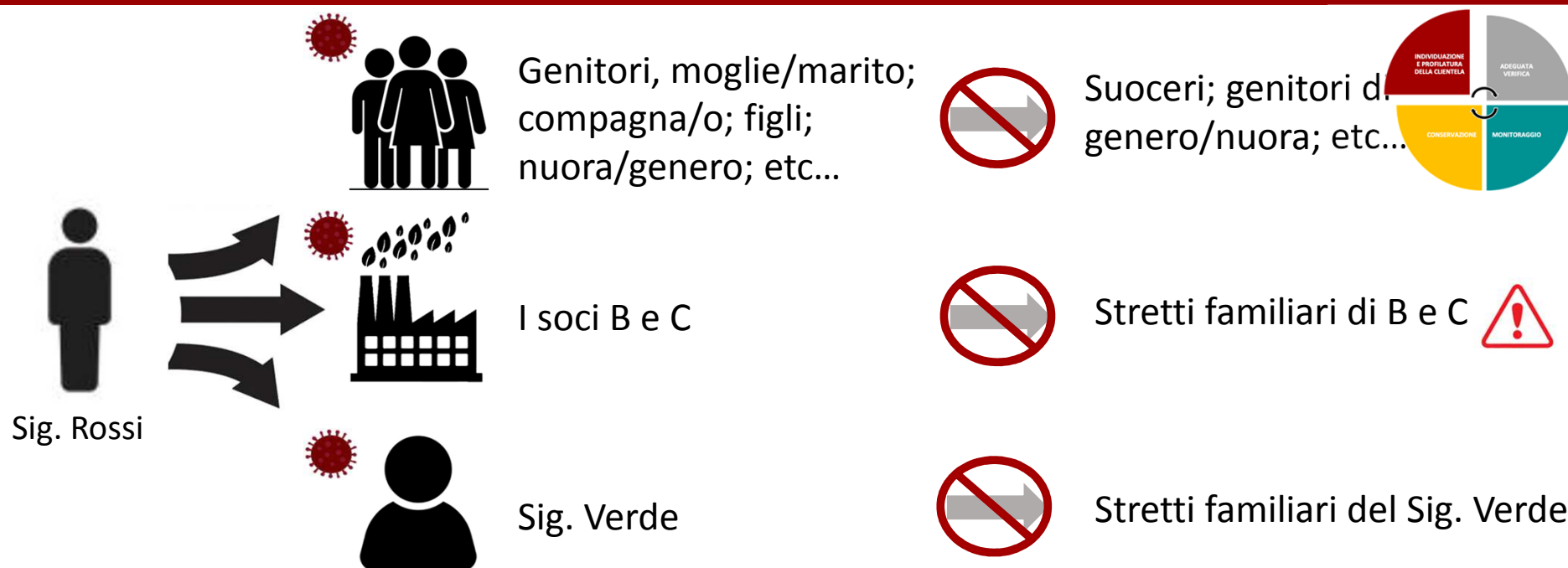
Durante l'incarico e tutt'oggi: titolare effettivo
congiunto della società Alfa Clean Energy srl
assieme ai soci B e C

È cointestatario, con il Sig. Verde, di un conto
corrente utilizzato per raccogliere fondi per
supportare l'associazione sportiva frequentata
dal figlio.





2.a) Propagazione del rischio





2.a) Propagazione del rischio



La qualità di PEP si propaga anche agli stretti familiari dei PEP SECONDARI,
se si tratta di:



persone che

- detengono, congiuntamente alla PEP, la titolarità effettiva di enti giuridici/ trust/ istituti giuridici affini ovvero
- intrattengono con la PEP stretti rapporti d'affari;
- detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP



D. Lgs. 231/2007
art. 1, co.2 lett.
dd), n. 3), 3.1 e
3.2



Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP**
3. Adeguata verifica rafforzata
4. Monitoraggio
5. Conservazione
6. Conseguenze in caso di non conformità





2.b) Profilatura della PEP

PEP (cliente / titolare effettivo)



Adeguate verifica rafforzata



D. Lgs. 231/2007
art. 24, co 5



Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



2.b) Profilatura della PEP



PEP opera in veste di organo della p.a., quindi esercita i poteri che gli sono propri a fronte dello svolgimento delle proprie funzioni)



D. Lgs.
231/2007
art. 24, co 5

~~Adeguate verifica rafforzata~~

ADV commisurata al rischio in concreto rilevato, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 23, co. 2, lett a) n. 2 (ADV semplificata - tipologia cliente a basso rischio: pubbliche amministrazioni/ istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche [...]).



Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP

3. Adeguata verifica rafforzata

4. Monitoraggio
5. Conservazione
6. Conseguenze in caso di non conformità





3. Adeguata verifica rafforzata



Aumentare la qualità e la quantità delle informazioni

Valutazione più accurata (e strutturata) delle informazioni acquisite (cliente; natura/ scopo della prestazione professionale)

Intensificazione del monitoraggio (tempistica e approfondimento)

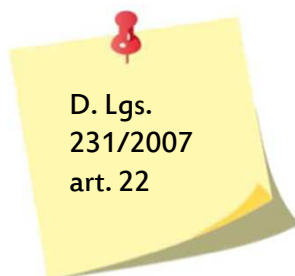


Poter dimostrare (es. ispezione Gdf) che l'ADV svolta è adeguata al rischio valutato sul soggetto interessato.

D. Lgs.
231/2007
art. 25



3. Adeguata verifica rafforzata



I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adempimento agli obblighi di adeguata verifica
(in caso di dati falsi/informazioni non veritiere – sanzione penale: reclusione 6 mesi/3 anni e multa da 10 a 30k. Rif DLgs 231/2007, art 55)



Valutazione accurata dei dati conoscibili



3. Adeguata verifica rafforzata



- ✓ conoscenza diretta del cliente;
- ✓ acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento per la verifica dell'identità del cliente;
- ✓ possesso o meno di una firma digitale rilasciato da ente autorizzato (Es. Aruba; Lepida; Camera di commercio, etc...);
- ✓ collaborazione del cliente per acquisizione/verifica dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali);
- ✓ verifica della documentazione/certificazioni acquisite (es. pagamento fatture tramite banca italiana o sita in Paese terzo non ad altro rischio);
- ✓ interrogazione banche dati pubbliche/ aperte;
- ✓ verifica provenienza fondi utilizzati dal cliente.





3. Adeguata verifica rafforzata



Tracciare il processo logico alla base dell'ADVR e delle conseguenti valutazioni

Allegare la documentazione utilizzata ai fini dell'ADVR





Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP
3. Adeguata verifica rafforzata

4. Monitoraggio

5. Conservazione
6. Conseguenze in caso di non conformità





4. Monitoraggio



Complessiva revisione della posizione, quanto meno, con frequenza annuale
ovvero alla prima occasione utile
(in base al tipo di rapporto professionale instaurato è probabile che il soggetto si rivolga a voi
almeno una volta all'anno)



Permangono le condizioni di PEP?
L'operatività del cliente è coerente rispetto al relativo profilo economico/patrimoniale?



Svolgere approfondimenti utilizzando il patrimonio informativo accumulato e conservato nel tempo sul cliente.



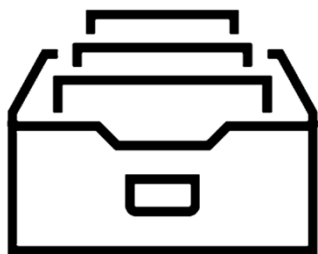
Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP
3. Adeguata verifica rafforzata
4. Monitoraggio
- 5. Conservazione**
6. Conseguenze in caso di non conformità





5. Conservazione



La CONSERVAZIONE dei dati e delle informazione è fondamentale per lo svolgimento delle attività di ADV



Regole Tecniche, ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni



Agenda

1. Quadro normativo
2. Individuazione e profilatura della PEP
 - a) Propagazione del rischio
 - b) Profilatura della PEP
3. Adeguata verifica rafforzata
4. Monitoraggio
5. Conservazione

6. Conseguenze in caso di non conformità





6. Conseguenze in caso di non conformità

Tipologia di illecito	Violazione	D. Lgs 231/2007	Sanzione	
Penale	Falsificazione di dati/informazioni acquisite in sede di ADV (produzione; utilizzo consapevole)	Art. 55	Reclusione 6 mesi – 3 anni	Multa 10k – 30k
Penale	Acquisizione o conservazione di dati/informazioni falsi	Art. 55		
Amministrativo	Inosservanza degli obblighi di ADV (omessa acquisizione informazioni)	Art. 56	2k	Violazione grave, ripetuta, sistematica 2,5k – 50k
Amministrativo	Inosservanza obbligo di conservazione	Art. 57		